

Sentenza n. <i>412/19</i>	Reg. Gen. n. 465/2016
Cron. n. <i>1546/19</i>	Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:



Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di seconda istanza iscritta al n. 426/2016 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: contratti bancari, vertente

tra

 s.p.a., c.f.  in persona del suo legale rappresentante p.t.,



-APPELLANTE-

e

M

[REDACTED] che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.

-APPELLATI-

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30 gennaio 2019.

FATTO

Con atto di appello notificato il 19/09/2016, la [REDACTED] spa ha impugnato la sentenza n. 108/16 pronunciata il 19/02/2016 e pubblicata il 22/02/2016, non notificata, con la quale il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della Banca appellante e dichiarato la nullità delle clausole determinative dell'interesse pattuito per indeterminatezza; ha condannato la Banca convenuta alla restituzione della somma di euro 8.722,67 in favore degli attori, oltre interessi, spese della lite e di c.t.u.; [REDACTED] si sono costituiti in giudizio, contestando l'appello avversario e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza gravata.

All'udienza del 30 gennaio 2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione, con i doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c..

Per quanto attiene alla vicenda processuale, si rinvia alla sentenza appellata, che deve intendersi qui integralmente riportata (posto che la motivazione per *relationem* è ormai pacificamente ammessa, purché il rinvio sia specifico – Cass. 3367/2011 – a *fortiori*, nella ricostruzione della vicenda processuale, è sufficiente il richiamo all'atto impugnato).

W

DIRITTO

Nel primo motivo di impugnazione, rubricato *"Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 comma 1 c.c., 644 c.p., 1815 c.c., 1418 c.c., 1284 III comma c.c., e art. 111 Cost."*, l'appellante deduce che la sentenza gravata si basa esclusivamente sulle risultanze della CTU che non è mezzo di prova, mentre gli attori non avrebbero effettuato alcuna produzione documentale idonea a dimostrare i fatti costitutivi della domanda.

Il motivo è infondato.

Con il deposito del contratto di mutuo dedotto in giudizio e dell'allegato piano di ammortamento, delle ricevute di pagamento delle rate e della perizia di parte, gli attori hanno assolto al proprio onere di allegazione e prova; la CTU contabile richiesta ed esperita in primo grado è servita non a sopperire una ipotetica mancanza di prova documentale, bensì a confermare le ragioni contabili contenute nella perizia di parte a supporto della domanda. Il fatto dedotto dall'appellante, che non sono stati depositati dagli attori i decreti ministeriali inerenti la pubblicazione dei singoli tassi soglia dai quali è stato rilevato il superamento del T.E.G. applicato in alcune rate indicate nella perizia di parte, non è motivo per considerare sfornita di prova la richiesta di parte attrice di verifica del tasso usura ai sensi della legge 108/96, perché si tratta di documentazione pubblica, facilmente reperibile sul sito della Gazzetta Ufficiale e nella quale sono elencati anno per anno e trimestre per trimestre i tassi soglia relativi a ciascuna categoria di credito. In ogni caso, nel prospetto allegato alla perizia di parte depositata sono indicati in maniera analitica i trimestri di riferimento dai quali poter rilevare il superamento del tasso soglia. L'appellante sostiene che per effetto di tale presunta carenza documentale la consulenza contabile d'ufficio non andava ammessa anche

perché parte attrice – appellata non aveva dimostrato che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto fosse superiore al tasso soglia vigente in quel momento, per cui la relativa domanda di nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c. e di ripetizione andava rigettata. Parimenti ritiene l'appellante che nessuna indeterminatezza potesse sussistere ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, c.c., del tasso di interesse ultralegale, in quanto lo stesso era stato pattuito e determinato per iscritto. Così pure sostiene l'appellante, andava rigettata la domanda di illegittimità del piano di ammortamento "alla francese".

Gli assunti sono infondati.

Innanzitutto, in primo grado parte appellata non ha chiesto, come sostiene l'appellante, l'azzeramento di tutti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c., ovvero sull'assunto difensivo che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto fosse superiore al tasso soglia vigente in quel momento. Difatti, si legge al punto 4) delle conclusioni di merito contenute nell'atto di citazione del primo grado che gli attori avevano chiesto di dichiarare usurari gli interessi applicati dalla Banca convenuta sulle rate di mutuo dalla 25^a alla 36^a rata e dalla 94^a alla 120^a rata e, pertanto chiedevano di condannare la convenuta all'azzeramento degli interessi applicati alle rate di mutuo indicate al punto 5) ai sensi dell'art. 1815, secondo comma c.c.. Quindi è evidente che le richieste di parte attrice non riguardassero l'usura originaria della pattuizione del tasso di interesse contrattuale, ma solo di considerare usurari gli interessi limitatamente ad alcune rate individuate nella perizia di parte e quindi l'azzeramento degli stessi sempre in relazione alle rate indicate. Come si evince dalla perizia di parte depositata in primo grado, all'allegato C, il T.E.G. applicato per le rate elencate al punto 4) risultava superiore al tasso soglia nei rispettivi trimestri di riferimento ai sensi della legge 108/96,

per cui se ne chiedeva l'azzeramento. Inoltre, a ben vedere, la domanda di azzeramento degli interessi per alcune rate del piano di ammortamento è residuale e subordinata, e non ha inciso sulla decisione adottata, in quanto la richiesta di parte attrice riguardava soprattutto la declaratoria di illegittimità del piano di ammortamento "alla francese", la nullità, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, c.c., per indeterminatezza, della clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi e, di conseguenza, l'applicazione del solo tasso legale sostitutivo ai sensi del 3° comma dell'art. 1284 c.c.. Quanto al piano di ammortamento "alla francese", l'appellante sostiene che la rata costante dell'ammortamento non nasconda sorprese per il mutuatario una volta stabilito il numero complessivo delle rate destinate a rimborsare il prestito erogato e, nell'affermare ciò, ritiene che nei prestiti con rimborso graduale del capitale con rate predeterminate si registrerebbe un fenomeno diametralmente inverso rispetto a quanto si verifica in regime di capitalizzazione.

L'assunto di parte appellante non è dimostrato nei fatti e le regole matematiche che regolano la materia smentiscono quanto dalla stessa affermato. Con riferimento al contratto di mutuo di cui è causa, va evidenziato che nel piano di ammortamento allegato e nel corso del rapporto, è stato applicato un Tasso Effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto. Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso di interesse rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento "alla francese": ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto

dall'art. 821, comma terzo, c.c.). Ora, se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c., rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Nel caso specifico, la Banca, che ha utilizzato nel contratto questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza del tasso di interesse (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultra-legale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.. Si osserva che l'art. 1283 c.c. è applicabile anche ai contratti di mutuo, con il risultato che gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata (in assenza di usi normativi contrari precedenti al 1942), producono ulteriori interessi solo se la Banca propone una domanda giudiziale contro il cliente o se ciò si conviene dopo la scadenza del contratto. In un mutuo con rate costanti (ma anche non costanti) che

comprendono parte del capitale e gli interessi, tali interessi non possono divenire capitale da restituire a chi l'ha concesso. Va quindi ritenuta l'illegittimità dei piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi sul capitale maggiorati da capitalizzazione composta. Di vero, in un qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento, è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi; il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi). Il tipo di contratto per cui è causa è un mutuo con rimborso frazionato, con il quale alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale originariamente prestato prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui *de quibus* vengono estinti con una serie di pagamenti (rate) effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata, però, nel caso in esame, con la formula del c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, il che comporta la crescita progressiva del costo. Il ricalcolo di parte prodotto dagli attori in primo grado ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo: cresce quest'ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poiché più sono le rate più costa il mutuo. La perizia di parte ha rilevato che, mettendo a confronto il piano di ammortamento "alla francese" applicato al contratto di mutuo per cui è causa con un altro piano di ammortamento a quota capitale costante o "all'italiana" per la medesima somma mutuata, il costo del mutuo per cui è causa, in termini di interessi applicati con l'ammortamento alla francese, è risultato superiore per gli attori - appellati di euro

1.222,34 ed è equivalente al 10,48% in più del dovuto. La stessa CTU espletata ha evidenziato lo sfioramento del tasso soglia di riferimento in numerosi trimestri degli interessi applicati sulle rate di ammortamento, con la conseguenza di un Tasso Effettivo applicato superiore a quello pattuito contrattualmente, tant'è che il CTU a pag. 22 della consulenza nelle proprie conclusioni afferma che: *"non vi è dubbio che il meccanismo applicato c.d. "alla francese" abbia esposto parte mutuataria ad un esborso maggiore rispetto ad altra formula finanziaria spendibile. Vi è più. Avuto riguardo al capitale effettivamente erogato, le condizioni contrattuali appaiono differenti rispetto a quelle convenute"*. Quindi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non è condivisibile l'affermazione secondo cui l'ammortamento alla francese non nasconda sorprese per il mutuatario, ma, al contrario, è più oneroso in termini di interessi applicati che non corrispondono al tasso di interesse pattuito. Durante l'esecuzione del contratto di mutuo, quindi, si è verificata un'accentuata discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato dal piano di ammortamento. Nel caso *de quo*, quindi, il tasso effettivo del mutuo andava applicato con la regola dell'interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato. Tale regola non è stata rispettata, in quanto il maggior costo sopportato dai mutuatari per il contratto di mutuo per cui è causa accerta la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con la determinazione di un'assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile. E' dunque un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicito numericamente nel piano di ammortamento. Giustamente, quindi, il Tribunale, rilevando tale discrasia, ha applicato l'art. 1284, 3° comma, c.c., sostituendo il tasso legale a quello contrattuale per effetto

dell'indeterminatezza nella applicazione del tasso di interesse concordato nel contratto di mutuo. Difatti, nelle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata è condivisibilmente rilevato che: *"In taluni casi sottoposti all'attenzione dei giudici, è emerso come tali contratti nascondano una "doppia anima": da un lato il contratto predispone l'applicazione di un tasso semplice, dall'altro, nell'allegare il piano di ammortamento, si inseriscono clausole che comportano l'applicazione di un tasso di interesse composto e, dunque, generative di fenomeni anatocistici, che nel nostro ordinamento trovano il limite dell'art. 1283 c.c.. Inoltre, al di là del fenomeno anatocistico, si ritiene che tale tipologia di contratti si ponga in violazione dell'art. 1284 c.c."*. In conseguenza di ciò, quindi correttamente il giudice di primo grado ha proceduto all' applicazione del tasso legale sostitutivo per effetto del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c., secondo quanto operato dal CTU nella consulenza d'ufficio.

Nel secondo motivo di impugnazione, rubricato *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 III comma c.c."*, la Banca ritiene erronea la decisione di non considerare la forma scritta del tasso ultra legale e che, per tale ragione, il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda di nullità della clausola. Sostiene ancora l'appellante che nel piano di ammortamento ricalcolato dal CTU vi sono numerose rate mensili nelle quali il tasso ultra legale è inferiore a quello pattuito in contratto e che, pertanto, vi sarebbero discostamenti anche a favore dei mutuatari, e che tali discostamenti in melius o in peius rispetto al tasso ultra legale erano considerati nel piano di ammortamento approvato dai medesimi e che i discostamenti in melius non possono rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 1284 III comma c.c..

Anche tale motivo è infondato.

La questione, infatti, non riguarda la forma scritta del tasso ultra legale approvato dai mutuatari, che non permetterebbe la sostituzione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 III comma c.c., per cui il Tribunale avrebbe errato nell'applicarlo, bensì l'incertezza del tasso di interesse pattuito che non è stato rispettato con l'applicazione dell'ammortamento alla francese. Difatti, se è vero che il tasso di interesse contrattuale ultra legale nominale veniva pattuito nella misura del 6,400% è pur vero che tale tasso di interesse non è stato mai rispettato, tant'è che il CTU, nelle pagg. 10 - 13 della consulenza, nella ricostruzione del piano di ammortamento, ha rilevato sempre tassi effettivi diversi applicati dalla Banca. Il fatto poi che per talune rate il tasso effettivo applicato fosse al di sotto del tasso contrattuale, e quindi a favore dei mutuatari, non sposta il ragionamento del Tribunale nell'applicazione dell'art. 1284 III comma c.c., il quale dispone che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. La pattuizione di interessi ultra legali, per essere valida, deve avere un contenuto chiaro ed univoco, con una puntuale specificazione del tasso applicato al rapporto bancario. Nel caso in cui il tasso sia variabile, per una sua precisa individuazione, la banca può inserire in contratto un riferimento a parametri esterni, purchè fissati su scala nazionale o internazionale, alla stregua pure di rilevazioni o accordi interbancari (come ad esempio l'Euribor), mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga chiaramente la pattuizione degli interessi: in mancanza di chiarezza e determinabilità la clausola sugli interessi è difatti invalida. La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute in un mutuo bancario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. soltanto se la stessa contiene un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del

saggio di interesse; occorre altresì che la concreta determinazione del saggio di interesse sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità per la banca.

Con il terzo motivo di appello la Banca eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dei mutuatari in relazione alle rate pagate sino al 2.5.2004, ovvero del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 2.05.2014 in difetto di atto interruttivo prima di tale data, per cui l'eccezione andava accolta dal primo giudice.

L'appellante ritiene che tutte le rimesse effettuate nel suddetto periodo possono definirsi solutorie, mutuando così impropriamente il principio della differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie, espresso dalla S.C. con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010 in relazione al conto corrente bancario. Senonchè non è condivisibile la tesi dell'appellante circa l'applicazione di tale principio al mutuo fondiario, principio che riguarda in maniera specifica il conto corrente bancario e, in particolare, le rimesse solutorie per i versamenti in extra - fido, per distinguerli dai versamenti effettuati per il ripristino della provvista che non hanno, invece, natura solutoria. Va poi rilevato che il termine, quinquennale o decennale di prescrizione decorrente da ogni singolo rateo non è applicabile alla fattispecie del mutuo per le ragioni che seguono. In relazione al termine prescrizione, va evidenziato che la restituzione da parte del mutuatario del capitale con gli interessi, secondo quanto previsto nel piano di ammortamento, deve essere considerata un'unica obbligazione ad esecuzione frazionata nel tempo. La rateizzazione dell'unico debito (di restituzione) in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il sorgere di distinte obbligazioni a carattere periodico: così l'avvio di ogni prescrizione va fissato nel pagamento dell'ultima rata. Infatti nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata

inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Ma se l'unitarietà dell'obbligazione giova al mutuante per agire nei dieci anni dall'ultima rata, la stessa regola non può non valere anche per il mutuatario, laddove di quell'unica prestazione faccia valere l'esorbitanza rispetto a quanto pattuito, perché non è concepibile conferire al medesimo rapporto un assetto diverso (rispettivamente unitario e frazionato) a seconda che ad azionare il contratto sia la banca (per il pagamento delle rate) o il cliente (per la ripetizione dell'indebitito)

Per tali ragioni l'appello va respinto.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla [REDACTED] s.p.a. nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza n. 108/16 del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'appello;
- Condanna la [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali del grado, che si liquidano in euro 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, 15% del compenso totale, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione, ai fini dei provvedimenti di cui all'art 13, c.1. *quater* del D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 30 aprile 2019.

Il Cons. est. dott. ssa

Esposito



IL PRESIDENTE

DR. SSA

meq

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO
Depositato in Cancelleria oggi

5-12-19

[Redacted]